

# **COMUNE DI BANCHETTE**

Piano Regolatore Generale Intercomunale

## **Variante Parziale N° 7**

**Distretti di urbanizzazione 3 e 15 - Ambito Via della Galuzia**

(Art. 17, commi 5, 6, 7 della L.R 56/77 m.i. dalla L.R. 3/2013)

## **PROGETTO DEFINITIVO**

### **Modifiche e integrazioni Norme di attuazione**

Progetto:

**Arch. Paes. Ennio Matassi**

con:

**Arch. Enrico Bonifetto**

Sindaco:

**Avv. Franca Sapone**

Consulenti:

Geologo: **Dr. Antonio Accotto**

Acustico: **Ing. Marco Gamarra**

Segretario comunale:

**Dr. Luigi Cunti**

Elaborati grafici:

Arch. Loretta Greci

Sig. Lorenzo Bonifetto

Responsabile del procedimento:

**Arch. Paolo Giordano**

Emissione: Novembre 2014

Adozione: D.C.C. n°3 del 03.02.2014

Approvazione: D.C.C. n° 7 del 06.03.2015

## **Art.18 Regolamento Igienico Edilizio**

In adempimento ai rilievi formulati dalla Provincia di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale, in materia di Energia si apportano all'art. 18 delle NdA le seguenti modifiche e integrazioni:

~~“Fino all'approvazione del Regolamento Igienico Edilizio aggiornato e coordinato con le presenti Norme, si applica in ogni Comune, per le materie di competenza, il Regolamento Igienico Edilizio localmente in vigore, per le materie di competenza, il Regolamento Igienico Edilizio localmente in vigore, Il Comune di Banchette è dotato di Regolamento edilizio approvato con DCC n. 30 del 29.07.2009 in conformità al Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte limitatamente alle disposizioni compatibili con quelle recate dal P.R.I. Esso contiene l'Allegato energetico ambientale i cui contenuti e disposizioni cogenti sono stati mutuati dall'Allegato Energia tipo ai Regolamenti Edilizi Comunali della Provincia di Torino aggiornato con DGP n. 1212-39325/2010. Essi si intendono integralmente richiamati nel presente articolo.”~~

*“Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento edilizio vigente, relativamente alle altezze interne degli edifici residenziali che siano fatti oggetto d'interventi di recupero, viene ~~fin d'ora~~ stabilito ~~, con prevalenza sulle disposizioni dei singoli R.I.E.,~~ che l'altezza minima dei locali abitabili deve essere di ml. 2,40 nel caso di soffitti piani e ml 1,80 nel caso di soffitti inclinati, purché sempre con altezza media di ml 2,40.”*

## **Art. 19.11/12 delle NdA Aree per strade, arredo urbano e servizi locali e generali**

In adempimento dell'indicazione fornita dalla Soprintendenza Archeologica di Torino (Prot. 8944 del 23/10/2013) in sede di verifica di Assoggettabilità della Variante 7 alla VAS, si integra all'art. 19.11/12 delle NdA “Aree per strade, arredo urbano e servizi locali e generali” la seguente dizione:

*“Le opere pubbliche previste dal P.R.G.I come modificato dalla Variante parziale n. 7 e comportanti lavori di scavo richiedono che vengano effettuate in via preliminare le indagini e gli accertamenti previsti dagli Artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).”*

## **Art. 19.13/1 delle NdA – Aree di salvaguardia ambientale**

In calce all' articolo, si inserisce il seguente nuovo comma:

*“Nelle aree (asa) di pianura, definite dalla Variante parziale n.7, sono ammesse le attività di coltura relative alla formazione di orti, frutteti, colture legnose e di giardini ornamentali.”*

## **Art. 19.11/12 delle NdA – Aree per strade, arredo urbano, servizi locali e generali**

A specificazione di quanto richiesto dall'osservazione della Provincia di Torino (Prot. 8944 del 23/10/2013) in fase di verifica di Assoggettabilità della Variante 7 alla VAS, all'art. 19.11/12 delle NdA “Aree per strade, arredo urbano e servizi locali e generali” alla lettera C si integra come ultimo comma la seguente dizione:

*“Le piste ciclabili previste all'interno delle aree R3.4/U3.1 e R3.4/U15.1 verranno eseguite con materiali naturali drenanti e protette da filare alberato con sesto (mt.4 – 5) compatibile con specie domestiche di 1° e 2° grandezza tenendo conto di quanto indicato nella Relazione illustrativa del progetto definitivo della variante 7. Esse si intendono integrate ai relativi PEC per i tratti in essi compresi e ad onere del Comune di Banchette per i tratti ad essi esterni.”*

Dopo il comma B – Aree per servizi pubblici si inserisce il punto:

*B1 – Parcheggi drenanti.*

*Nell' ambito delle aree disciplinate dalla variante parziale n.7 i parcheggi pubblici e privati saranno dotati per la parte relativa allo stazionamento dei veicoli, ed eventuali aree di manovra, di pavimentazione drenante costituita da elementi forati inerbiti o da prato armato. Detti parcheggi, dove prescritto dalla Variante 7 citata, saranno dotati di alberature con sesto di circa 6,5-7 metri.*

## **Art. 19. 8/9/10 delle NdA – Aree agricole di tutela ambientale**

In calce all' articolo si inserisce come ultimo comma la seguente specificazione:

*“Negli appezzamenti agricoli compresi tra il prolungamento di via Uscello e le aree di salvaguardia ambientale di versante dell’insediamento circostante alla cascina Galuzia non è ammessa l’esecuzione delle opere previste al primo comma del presente articolo.”*

**Art. 19.3 delle Nda – Aree suscettibili di incrementi (R3)**

A specificazione di quanto richiesto dalla osservazione dell’ARPA (Prot. 9632 del 11/11/2013) in fase di verifica di Assoggettabilità della Variante 7 alla VAS, all’art. 19.3 delle Nda “Aree suscettibili di incrementi R” si integra il seguente ultimo punto:

*Disciplina delle costruzioni previste dalla Variante parziale n.7:*

*Le acque piovane cadenti su tetti e spazi pavimentati di pertinenza degli edifici verranno raccolte in vasche di decantazione ed utilizzate per i circuiti idrici secondari e per l’innaffiamento dei giardini, salvo la dispersione delle eccedenze nel sottosuolo.*

**Art. 19.13/3 delle Nda – Aree di mitigazione ambientale e compensazione ecologica**

*Si richiama con valore dispositivo quanto definito al Cap.5, §6 “Bilancio ecologico ambientale” punto 6.2 “Linee guida per la progettazione delle aree verdi” della Relazione illustrativa della Variante parziale n. 7.*